

# SANTINA INTERSIMONE

AVVOCATO

Via G. Pascoli 19 – 98122 MESSINA

Tel. 090674519 – Fax 090770636

[avv.santinaintersimone@pec.giuffre.it](mailto:avv.santinaintersimone@pec.giuffre.it)

## TRIBUNALE DI MESSINA SEZ. LAVORO

***Ricorso ex art. 414 c.p.c. ed istanza di notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.***

**Per il Prof. SERGI FABRIZIO**, nato a Catania il 15/05/1990, e residente in Santa Teresa di Riva, (Messina), via Lungomare Bucalo n.126 - 98028 cod. fisc. SRGFRZ90E15C351K, ed elettivamente domiciliato in Messina via G. Pascoli n. 1 presso lo studio dell'avvocato Santina Intersimone, (Cod. Fisc. NTR STN 67E57 F158 – Pec: [avv.santinaintersimone@pec.giuffre.it](mailto:avv.santinaintersimone@pec.giuffre.it)), che lo rappresenta e difende come da procura alle liti rilasciata su separato foglio cartaceo ed allegata al presente ricorso, **la quale dichiara ai sensi della L. n. 80/2005 e successive modifiche di voler ricevere le comunicazioni relative al presente ricorso al seguente numero di fax 090/770636 – ricorrente –**

## CONTRO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del ministro pro-tempore, elett/te domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina, via dei Mille

**Pec :** [ads.me@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.me@mailcert.avvocaturastato.it)

**UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE PER MESSINA**, in persona del Dirigente pro-tempore, elett/te domt/to presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina, via dei Mille

**Pec :** [ads.me@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.me@mailcert.avvocaturastato.it)

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del Dirigente pro-tempore, elett/te domt/to presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina, via dei Mille

**Pec :** [ads.me@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.me@mailcert.avvocaturastato.it)



## **PREMESSO**

Il ricorrente Prof. Sergi Fabrizio è in possesso di diploma di laurea magistrale in “*Linguistica Moderna (LM-39)*” conseguito presso l’Università Telematica PEGASO – Napoli il 26/04/2022 e di diploma di laurea triennale in “*Discipline delle Arti Figurative, Musica e Spettacolo (L – 3)*” conseguito presso l’Università degli Studi di Messina in data 14/03/2013, ed è attualmente inserito nelle Graduatorie Provinciali (GPS) dell’Ambito Territoriale della Provincia di Messina, per le supplenze nella scuola secondaria di I e II grado in II fascia e di Istituto in III fascia, ambito – *Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado*, per il triennio 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 nonché di numerosi corsi di formazione conseguiti presso IRSAF Education.

Oltre ai predetti titoli validi per l’accesso all’insegnamento, il ricorrente ha conseguito in data 22/02/2021, presso l’Università Telematica PEGASO, i 24 crediti formativi universitari (C.F.U.), relativi alle competenze di base nelle discipline antro-po- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 e del D.M. 10 agosto 2017, n. 616, richiesti dal Legislatore quali titoli di accesso per le successive procedure di reclutamento del personale docente, ma il possesso di tale ultimo titolo, in aggiunta al diploma di laurea, non è oggi riconosciuto quale titolo abilitante.

Ed invero, malgrado i 24 C.F.U. siano previsti dalla normativa richiamata quale presupposto di accesso alle procedure di reclutamento del personale docente, essi non rientrano nei requisiti di abilitazione pretesi dall’Ordinanza Ministeriale n.60 del 10/07/2020, che regola l’odierno accesso alle graduatorie.

Il riconoscimento dei 24 C.F.U., quale titolo abilitante, consentirebbe al ricorrente di potersi inserire, al prossimo aggiornamento delle graduatorie nelle graduatorie GPS in I fascia ed in II fascia delle graduatorie di Istituto.

\*\*\*



Il Prof. Sergi intende agire in questa sede ed alla luce della odierna normativa, per ottenere il riconoscimento del valore di titolo abilitante dei 24 C.F.U..

\*\*\*

### ***In via preliminare***

#### ***Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario***

Con il presente giudizio la ricorrente rivendica il diritto al riconoscimento del valore abilitante del titolo dei 24 C.F.U. per una diversa collocazione in graduatoria.

Sostanzialmente eccepisce che pur essendo in possesso di un titolo abilitativo di idoneità all'insegnamento conseguito con il percorso dei 24 C.F.U. così come previsto dall'art.5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 e del D.M. 10 agosto 2017, n. 616, la mancata indicazione dell'Ordinanza Ministeriale 60/2020 dello stesso, non gli consentirà di inserirsi nella graduatoria di istituto in seconda fascia, né nella prima fascia della graduatoria GPS alle quali avrebbe diritto; chiede pertanto in giudizio l'accertamento del valore abilitante del titolo stesso con conseguente diritto al giusto collocamento in graduatoria.

Secondo la disciplina di cui all'art. 63, comma 1, del D.lgs. 165/2001 sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, *tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali*. Ciò posto, la circostanza che nel giudizio vengano in questione *atti amministrativi presupposti* non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario poiché è rimesso allo stesso, se li riconosce illegittimi, procedere alla disapplicazione.

Diversamente, ai sensi del comma 4 del citato art. 63, *restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*.



Con particolare riferimento alle controversie aventi ad oggetto l'inserimento dei docenti nelle graduatorie previste per il relativo reclutamento nella scuola pubblica, occorre distinguere a seconda che la questione, involgente un atto di gestione delle graduatorie, riguardi in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria ovvero l'accertamento della legittimità della regolamentazione stessa delle graduatorie quale adottata con atto ministeriale, con disposizioni generali ed astratte, al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria (*Cass. S.U. n. 21196/2017*).

Nel caso in esame ricorre senz'altro la giurisdizione del G.O. giacché la ricorrente deduce di vantare il diritto soggettivo all'inserimento nella prima fascia delle graduatorie scolastiche provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, chiedendo, pertanto, di essere ivi inserita in ragione di una posizione soggettiva direttamente scaturente dalla legge.

**Nella specie, la domanda della parte ricorrente verte essenzialmente sulla valutazione circa la valenza abilitante all'insegnamento del titolo accademico da lei posseduto, pertanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.**

#### **RITENUTO**

Il ricorrente è in possesso del diploma di laurea in linguistica moderna (LM-39) conseguita presso l'Università Telematica PEGASO il 26/04/2022 e rivendica, con la presente azione giudiziaria, il diritto all'abilitazione per avere conseguito i 24 C.F.U., e, per l'effetto, l'accesso alla II fascia delle graduatorie di Istituto ed alle graduatorie di I fascia GPS, in ragione della competenza acquisita, per il percorso formativo e abilitativo perseguito.

L'accesso alla professione docente nella scuola avviene attraverso due canali:



– per le assunzioni a tempo indeterminato, attraverso due graduatorie, le graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami e le graduatorie ad esaurimento, a ciascuna delle quali è destinato il 50% dei posti conferibili annualmente autorizzati;

– per il conferimento delle supplenze, quindi con assunzione a tempo determinato, attraverso le graduatorie ad esaurimento (per i contratti a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche) e attraverso le graduatorie di istituto (per le supplenze brevi o per le supplenze che non è stato possibile conferire attraverso le graduatorie ad esaurimento).

Per il reclutamento del personale docente è quindi previsto un doppio binario, diversamente disciplinato, ma i cui presupposti di accesso non possono penalizzare gli aspiranti docenti.

In definitiva per il caso sottoposto all'esame del Giudice, se ai sensi dell'art. 110 L.107/2015, cosiddetta Legge per la Buona Scuola, per l'accesso alla procedura concorsuale al diploma di laurea magistrale o a ciclo unico deve essere affiancato un titolo di abilitazione e con la successiva pubblicazione del Decreto Legislativo n. 59 del 13/04/2017, di riforma del sistema di formazione iniziale ed accesso nei ruoli del docente nelle scuole secondarie statali, stabilendosi la nuova disciplina di accesso alle future procedure d'immissione in ruolo, tra i titoli richiesti scompare l'abilitazione che viene sostituita dal requisito dei 24 C.F.U. (artt. 5 e 17 D.Lgs. 59/2017), i docenti che hanno conseguito il predetto titolo non potranno essere penalizzati per l'accesso all'inserimento nelle graduatorie, in assenza di previsione nell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 dei 24 C.F.U., quale titolo abilitante.

\*\*\*

### ***Sulla normativa oggi vigente***

***1.Raffronto tra L.107/2015 cosiddetta Buona Scuola ed il Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria previsto dal D. Lgs 59/2017.***



**Valenza delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE recepite con D.**

**Lgs. 206/2007 e D. Lgs. 15/2016. Disapplicazione della OM 60/2020 del**

**Ministero dell'Istruzione**

\*\*\*

Il Legislatore all'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, c.d. Buona Scuola, ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi, previsti e delineati dal D.Lgs. 59/2017.

*Art. 110 - "A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di insegnamento o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità...".*

Con la successiva pubblicazione del decreto Legislativo n. 59 del 13 Aprile 2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale ed accesso nei ruoli del docente nelle scuole secondarie statali, proprio ai sensi della delega, conferita dal Parlamento, mediante l'art. 1, comma 181 della legge 107/2015.

La novella legislativa, sulla scorta della legge delega 107/2015 (*che continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi*), stabilisce la nuova disciplina di accesso alle future procedure d'immissione in ruolo e *tra i titoli richiesti scompare l'abilitazione che viene sostituita dal requisito dei "24 C.F.U." - artt. 5 e 17 D. Lgs. 59/2017.*

Concretamente pertanto per partecipare ai futuri concorsi ai docenti è richiesta la titolarità di "abilitazione", ma non più come originariamente definita con il superamento degli



specifici percorsi formativi TFA (*Tirocinio Formativo Attivo*) - PAS (*Percorsi Abilitanti Speciali*) - SSIS (*Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario*), bensì con il conseguimento congiuntamente al titolo laurea/diploma, dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti nell'Allegato A D.M. 616/2017.

Dal tenore letterale della norma è evidente che il Legislatore abbia inteso sostituire l'abilitazione all'insegnamento, secondo i percorsi sopra indicati, con il conseguimento dei 24 C.F.U. in specifici settori scientifico disciplinari, quale titolo di accesso ai concorsi su tutte le classi riferite al diploma di laurea o titolo equipollente equiparato.

Ne deriva la sostanziale equiparazione e/o equipollenza tra i titoli di accesso ai concorsi per i docenti, dell'abilitazione TFA - PAS - SSIS con i 24 C.F.U..

Pertanto l'abilitazione deve ritenersi equivalentemente conseguita con il possesso del titolo di laurea/diploma e con i 24 C.F.U..

La volontà del Legislatore emerge ancora dal tenore delle disposizioni del D.M. 92/2019, relative alla partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, ove all'art. 3 si legge:

*“... b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti **al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 5** del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente...” -*

Art. 5: *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

*a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*



*b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati C.F.U./C.F.A., acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”.*

Pertanto il concetto di abilitazione, appunto finora intesa come conseguimento dei percorsi TFA, PAS e SSIS, è stato ridefinito dal conseguimento dei 24 C.F.U., quali crediti formativi in specifici settori disciplinari.

Lo stesso Legislatore ha quindi sostanzialmente equiparato, tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti, l'abilitazione originariamente intesa come conseguimento dei percorsi sopra richiamati (*TFA/PAS/SSIS*), con i 24 C.F.U..

Ne consegue che la predetta equiparazione e/o equipollenza voluta dal Legislatore con il tenore letterale della norma di cui all'art. 5 D. Lgs 59/2017, non possa precludere ai medesimi docenti in possesso dei 24 C.F.U. l'accesso nelle competenti fasce per abilitati delle graduatorie, con conseguente disapplicazione delle OM 60/2020 nella parte in cui non prevede i 24 C.F.U. quale titolo abilitante.

\*\*\*

Le Direttive comunitarie 2005/36/CE e la 2013/55/UE di modifica, relative al sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali, hanno consolidato ed armonizzato un sistema di riconoscimento reciproco ed automatico per un numero limitato di professioni sulla base di requisiti minimi di formazione armonizzati (*professioni settoriali*), un sistema generale di riconoscimento dei titoli legati alla formazione e un riconoscimento automatico dell'esperienza professionale. In virtù delle stesse l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere,



alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa; ne deriva che ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto vale esclusivamente il titolo di studio con conseguente irrilevanza della cosiddetta "*abilitazione all'insegnamento*".

Tant'è che al comma 79 dell'art. 1 L.107/2015 è consentito al Dirigente Scolastico di conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "*abilitazione*".

Le procedure abilitative sono quindi in realtà delle procedure da inquadrare nell'alveo delle mere procedure amministrative di reclutamento al fine di consentire la programmazione degli accessi del personale docente.

La Direttiva 2005/36/CE ed il successivo decreto di recepimento, al fine di potere esercitare una professione regolamentata quale è la professione di docente, impongono esclusivamente il possesso di "*idonea qualifica professionale/titolo di formazione*" e non menzionano le "*procedure abilitanti*", che pertanto non rientrano nelle definizioni di "*qualifica professionale*", poiché rappresentano una mera procedura amministrativa di reclutamento, ma non diritto all'esercizio della professione di docente, acquisito solo in virtù del possesso del titolo professionale.

I titoli di studio conseguiti, validi per l'esercizio e l'accesso alla professione di docente nelle rispettive classi di concorso sono elencati nel D.M. 39/1998 del Ministero dell'Istruzione.

Tale lettura normativa si sposa con il principio generale previsto dall'art. 49 TFUE sulla libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi di qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività lavorativa, vietandosi qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali.



Ne consegue che se un cittadino di un altro Stato membro voglia esercitare la professione di docente nel nostro Stato a questi non è richiesto il possesso dell'abilitazione, quale requisito di accesso nemmeno per la partecipazione a concorso.

L'abilitazione, proprio alla luce del sistema comunitario, non è requisito che consente lo svolgimento della professione di docente e, conseguentemente, l'accesso ai concorsi ed alle graduatorie basate sull'abilitazione; andranno pertanto disapplicate tutte le disposizioni emanate dal Ministero che prevedono l'abilitazione quale requisito per accedere alle graduatorie provinciali e di istituto per il conferimento delle supplenze.

\*\*\*

In ambito normativo la O.M. 60/2020, che attualmente regola l'accesso alle graduatorie e che non riconosce i 24 C.F.U. quale titolo abilitante che consenta al ricorrente di essere inserito in graduatoria GPS e nelle graduatorie di II fascia di Istituto, appare illegittima.

Paradossalmente il ricorrente, munito dei titoli richiesti per l'accesso sulle diverse aree di materie, diploma di laurea e dei 24 C.F.U., potrà accedere a sostenere il concorso per la docenza riservato agli abilitati, ma allo stato non potrà accedere alle graduatorie delle fasce riservate ai docenti abilitati. Ne consegue una evidente disparità di trattamento, con violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento ed imparzialità della P.A..

Il ricorrente subisce pertanto un illegittimo trattamento. Sul punto recenti pronunce di merito, ivi incluse ordinanze cautelari emesse da Codesto Tribunale (*Trib. ME sez. Lav. Ord. Cron. 69/2021, 17323/2021, 2922/2022, Collegiale n. 10884/2021*), confermano la sussistenza di un mutato assetto normativo in relazione ai concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" e che pertanto anche l'inserimento nelle graduatorie di II Fascia debba essere consentito agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o



a ciclo unico ed i 24 C.F.U.; diversamente maturerebbe una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 97. Trib. Roma sez. lav. Sentenza n.2823/2019 “.....Questa interpretazione “costituzionalmente orientata” ... è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi”, con conseguente riconoscimento in favore della docente del possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 C.F.U., (in conformità Trib. Lav. Potenza sentenza n. 342/2021, Corte Appello Lav. Ancona sentenza n.56/2021).

In definitiva ragioni di coerenza sistematica e di logica giuridica, impongano all'interprete di accertare la *voluntas legis* in ordine all'equipollenza dei 24 C.F.U. all'abilitazione conseguita ai sensi delle leggi previgenti.

\*\*\*

Quanto sopra premesso e ritenuto si chiede che il Giudice adito

### **VOGLIA**

- 1.** Accertare e dichiarare che il ricorrente Sergi Fabrizio dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal diploma di laurea magistrale di dottore in “Linguistica Moderna LM-39, congiunto ai 24 crediti formativi universitari - C.F.U.;
- 2.** Conseguentemente riconoscere il valore formativo/abilitante dei 24 crediti formativi universitari – C.F.U. al fine di consentire l'inserimento del docente con l'utilizzo congiunto del diploma di laurea e dei 24 C.F.U. in I fascia delle graduatorie provinciali GPS ed in II



*fascia nelle graduatorie di istituto interessate, per la classe di concorso Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado (A012), sempre con posizione spettante in base al punteggio maturato.*

**3.** Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si producono: Diploma di laurea in “Linguistica Moderna LM-39”, Certificazione di riconoscimento dei crediti formativi universitari - 24 C.F.U., inserimento graduatorie GPS biennio 2022/2023 – 2023/2024, OM 60/2020, D.M. n.60 del 10/03/2022, Direttiva 2005/36/CE, autocertificazione diploma di laurea triennale in “disciplina delle Arti Figurative, Musica e Spettacolo”, corsi di formazione, giurisprudenza.

*Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come novellato dal D.L. n. 98/2011 convertito in Legge n. 111/2011, ai fini della determinazione del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato. Esente dal pagamento del contributo ai sensi dell'art. 37 D.l. n. 98/2011.*

Messina lì 14/09/2022

**Avv. Santina Intersimone**

**ISTANZA EX ART. 151 C.P.C. PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA**

Il sottoscritto avv. Santina Intersimone, quale procuratore della ricorrente **SERGI FABRIZIO**, giusta procura riprodotta ed allegata digitalmente al presente ricorso espone quanto segue -

**PREMESSO**

**Che**, con il presente ricorso il docente Sergi Fabrizio, chiede il riconoscimento del titolo abilitativo dei 24 C.F.U. - crediti formativi universitari, per consentire l'inserimento del docente con l'utilizzo congiunto del diploma di laurea e dei 24 C.F.U. nelle Graduatorie



Provinciali GPS di I Fascia ed in II fascia nelle Graduatorie di Istituto classe di concorso  
*Discipline letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado (A012);*

**Che**, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento nelle graduatorie per gli ambiti disciplinari indicati, siano tutti potenzialmente interessati;

**Che**, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie di istituto, valide per il biennio 2022/2023 – 2023/2024 hanno scelto di trasferirsi nelle graduatorie dei vari Ambiti Territoriali Provinciali;

**Che**, l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del sunto del ricorso è stata messa in dubbio da alcune pronunce del Consiglio di Stato e comunque si appalesa eccessivamente onerosa per la ricorrente;

**Che**, già nel processo amministrativo sono state adottate forme alternative di notifica ed infatti il Tar Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 10 c.p.c. , la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (*ordinanze Tar Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09*) ed in senso conforme anche Tribunale di Genova, sez. lavoro, R.G. n. 3578/11 -provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R..

\*\*\*



Quanto sopra premesso si chiede che il Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

### **VOGLIA AUTORIZZARE**

la notificazione del ricorso:

- 1.**quanto ai controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR: <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-notifica>;
- 2.**quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Messina lì 14/09/2022

Avv. Santina Intersimone

